



NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI
(D.LGS 385 DEL 01/09/1993 e successivi aggiornamenti)

ANTICIPAZIONE CASSA INTEGRAZIONE COVID19 - ACCORDO ABI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.p.A. - GRUPPO BANCARIO LA CASSA DI RAVENNA

Sede Sociale: Viale Marti, 443 -55100 - Lucca

Iscr. Albo Aziende di Credito n. 5564 - R.E.A. - Lucca n. 181609 - Codice Banca n.3242 –

Cod. Fisc. n. 01880620461 - Tel. 0583 43271 - Fax 0583 491255 – www.bancodilucca.it

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia,

iscrizione all'albo delle Aziende di Credito presso Banca d'Italia n. 5564

In caso di offerta "Fuori Sede" compilare i riferimenti del soggetto che entra in contatto con il cliente:

Nome e Cognome: _____ Società: _____

Qualifica: _____ Indirizzo: _____

Numero di telefono: _____ e-mail: _____

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia di questo documento dal soggetto sopra indicato:

Nome del Cliente: _____ Data e Firma del Cliente _____

La Banca può commercializzare questo prodotto attraverso tecniche di comunicazione a distanza.

Se quanto illustrato in questo foglio informativo non è chiaro o se si necessita di ulteriori informazioni, è opportuno chiedere chiarimenti al personale prima della firma.

ANTICIPAZIONE CASSA INTEGRAZIONE COVID19 - ACCORDO ABI

In data 30.3.2020 l'ABI e le principali Parti Sociali hanno sottoscritto una convenzione che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell'emergenza COVID-19 di ricevere dalle banche un'anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga, previsti nel Decreto Legge "Cura-Italia" nelle more del pagamento diretto da parte dell'INPS.

L'Anticipazione spetta ai/alle lavoratori/trici (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) maggiorenni destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e dei successivi interventi normativi tempo per tempo vigenti, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l'emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ai sensi degli artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020 e delle relative disposizioni di cui agli accordi regionali.

Con la sottoscrizione dell'Addendum all'Accordo in data 10/04/2020, tale anticipazione spetta anche ai dipendenti di datori di lavoro che hanno fatto richiesta del pagamento dell'assegno ordinario a specifici Fondi (FIS-Fondo di Integrazione Salariale, FSBA-Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato), chiedendo il pagamento diretto al dipendente.

La convenzione:

- prevede che la Banca anticipi un importo forfettario complessivo, massimo di 1.400 euro parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.
- favorisce anche la gestione delle pratiche in "remoto", così da limitare l'accesso in filiale alle esigenze indifferibili.

L'importo sarà accreditato in un'unica soluzione sul Conto Corrente del Cliente.

ANTICIPAZIONE CASSA INTEGRAZIONE COVID19 - ACCORDO ABI

Esempi di importi concessi dalla Banca:

- Lavoratore full time in cassa integrazione per 9 settimane, importo concedibile pari ad euro 1.400,00
- Lavoratore full time in cassa integrazione per 7 settimane, importo concedibile pari ad euro 1.088,88
- Lavoratore part time 50% in cassa integrazione per 9 settimane, importo concedibile pari ad euro 700,00

L'apertura di credito si estinguerà automaticamente, senza che occorra alcuna comunicazione o notifica, nel momento in cui l'INPS (o il Fondo Convenzionato) accrediterà sul Conto del Cliente tutte le somme dovutegli a titolo di Trattamento di integrazione al reddito e comunque, in ogni caso, decorsi sette mesi dalla conclusione del contratto.

Il Cliente autorizza la Banca a trattenere le somme che verranno accreditate dall'INPS a titolo di Trattamento di integrazione al reddito fino a copertura di quanto dovuto.

Qualora l'INPS effettui dei pagamenti parziali le somme andranno a decurtazione dell'esposizione debitoria del Cliente.

In caso di mancato accoglimento, anche parziale, della richiesta di Trattamento di integrazione al reddito presentata all'INPS, ovvero nel caso in cui il pagamento da parte dell'INPS non sia stato sufficiente a coprire l'esposizione debitoria del Cliente, la Banca richiederà a quest'ultimo il pagamento delle somme dovute. Il Cliente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Banca.

Il Cliente costituisce a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di restituzione degli importi dovuti alla Banca gli emolumenti e tutte le componenti retributive dovuti dal datore di lavoro. Inoltre, il Cliente autorizza il datore di lavoro a versare alla Banca, in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già presente, gli importi richiesti dalla stessa a copertura di quanto dovuto dal Dipendente a titolo di Anticipo.

A garanzia dell'adempimento dell'obbligo di restituzione dell'Anticipo, il Cliente cede alla Banca – nel rispetto ed ai sensi delle vigenti disposizioni – il credito vantato tempo per tempo nei confronti dell'INPS, autorizzando contestualmente ad ogni effetto conseguente la notifica di detta cessione all'INPS nella sua qualità di debitore ceduto.

La Banca potrà, a sua discrezione, provvedere a tale notifica.

Il contratto non prevede il pagamento di interessi sulla somma anticipata.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

Ipotesi		TAEG
- Accordato:	€ 1.400,00	0,00%
- Tasso nominale annuo:	0,00%	
- Commissione onnicomprensiva:	0,00%	
- Periodicità di liquidazione interessi:	Non Prevista	

		VOCI DI COSTO	
TASSI E CONDIZIONI FIDI		Importo Massimo Finanziabile	€ 1.400,00
		Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (TAN)	0,00%
		Durata	7 mesi (l'apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell'INPS o del Fondo convenzionato, del trattamento di integrazione salariale, che avrà effetto solutorio del debito maturato, e, comunque, non potrà avere durata superiore a 7 mesi)
		Commissione onnicomprensiva	Non sono previste spese o commissioni
CAPITALIZZAZIONE		Periodicità di liquidazione interessi debitori	Non è prevista liquidazione di interessi debitori
		Periodicità di liquidazione spese e commissioni	Non sono previste spese o commissioni

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese legali per il recupero del credito: secondo le tariffe professionali vigenti al momento dell'incarico.

Per tutte le condizioni economiche relative al conto corrente di corrispondenza si rinvia all'apposito foglio informativo.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. n. 108/1996), relativo alle categorie di operazioni "Apertura di credito in conto corrente" può essere consultato in filiale e sul nostro sito internet www.lacassa.com (sezione Trasparenza).

RIMBORSO ANTICIPATO - RECESSO E RECLAMI

Rimborso Anticipato

Il Cliente ha il diritto di rimborsare l'importo anticipato, in qualsiasi momento e in tutto o in parte. Se il Cliente vuole rimborsare anticipatamente deve darne comunicazione scritta alla Banca e versare:

- in caso di rimborso anticipato parziale, l'importo che intende rimborsare,
- in caso di rimborso anticipato totale, l'intero importo.

Il rimborso ha l'effetto di estinguere o ridurre l'esposizione debitoria del Cliente verso la Banca.

Nessun indennizzo è dovuto alla Banca.

Recesso dal contratto

Il Cliente ha la facoltà di recedere in ogni momento dall'apertura di credito con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di tutto quanto dovuto.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento, per posta ordinaria all'indirizzo "Banco di Lucca e del Tirreno S.p.a. – Ufficio Reclami c/o La Cassa di Ravenna S.p.A. Piazza Giuseppe Garibaldi 6 48121 Ravenna RA", o per posta elettronica alla casella reclami@bancodilucca.it o tramite pec a reclami@pec.bancodilucca.it ovvero consegnata allo sportello dove è intrattenuto il rapporto.

In relazione ai servizi di pagamento i tempi massimi di risposta non sono superiori a 15 giornate lavorative dal ricevimento del reclamo.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Resta fermo diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Se il Cliente intenta il procedimento presso l'ABF si intende assolta la condizione di procedibilità prevista dalla normativa. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, quale condizione di procedibilità, il Cliente e la Banca devono tentare il procedimento di mediazione, ricorrendo:

- all'*Organismo di Conciliazione Bancaria* costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo regolamento) oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA

Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Fido	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale dell'apertura di credito su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, quale la Commissione sull'accordato. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso debitore annuo nominale (TAN)	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) e Tasso Soglia	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia (*) della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. (*) Il tasso soglia è calcolato aumentando il tasso medio rilevato (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza fra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.